

COMUNE DI MARSICOVETERE

--- Provincia di Potenza ---



Prot. n. del 04/06/2020

Ordinanza n. 23/2020

Ordinanza contingibile ed urgente artt. 50 – 54 D. lgs. 267/2000 – Misure straordinarie per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID – 19 - Limitazione della circolazione dei veicoli nell'area di Via Roma nel tratto compreso tra l'intersezione di Via Nazionale e Via Torino.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che con i diversi Decreti del Presidente Del Consiglio Dei Ministri (di seguito DPCM) emessi a partire dal 4 marzo 2020 a seguire e del 1° aprile u.s., sono state disposte misure di contrasto finalizzate al contenimento e alla diffusione del contagio dal virus COVID – 19 sull'intero territorio nazionale;
- che, in particolare, con i DPCM dell'11 - 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020, è stata disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, sino al 13 aprile 2020, con esclusione di quelle di vendita di generi alimentari, e di prima necessità, farmacie, parafarmacie, rivendite di generi di monopolio, distributori carburanti, edicole, ecc, ricomprese nell'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo u.s.;
- che, l'art. 1 comma 14 del D.L. 33 del 16/05/2020 prevede testualmente *“Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”*;
- l'art. 1 comma 9 del richiamato D.L. N. 33 del 16 maggio 2020, è previsto che *“il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”*;

RILEVATO che nei giorni festivi, nel tratto di Via Roma ove insiste la villa Comunale e il Parco Giochi, e precisamente compreso tra l'intersezione di Via Roma con Via Nazionale e Via Torino, a partire dalle ore 17:00 e sino alle ore 24:00, si registra un maggiore afflusso di persone;

CHE l'eventuale traffico veicolare e la normale fruizione delle aree di sosta adiacenti al tratto di strada interessato potrebbe essere di pregiudizio alla normale fruizione degli spazi aperti ai pedoni, che, secondo la normativa in atto dovranno comunque mantenere il distanziamento sociale e non creare assembramenti;

RITENUTO opportuno adottare ulteriori misure di contenimento al fine di reprimere, in via precauzionale, comportamenti potenzialmente pregiudizievoli al contenimento del contagio da COVID – 19;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente "un caso di emergenza sanitaria per la prevenzione del contagio dal virus COVID – 19" di cui agli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO l'Art. 7 del D. lgs n. 185 del 30/04/1992 (Codice della Strada);

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute pubblica;

Per le motivazioni sopra esposte:

ORDINA

- Il divieto di transito e di sosta dei veicoli nel tratto di strada di Via Roma compreso tra l'intersezione della medesima con Via Nazionale e Via Torino, nei giorni festivi a partire dalle ore 17:00 alle ore 24:00 con decorrenza da Domenica **5 Giugno 2020** e sino a Domenica **27 settembre 2020**.
- Le limitazioni di cui sopra saranno evidenziate mediante l'apposizione di idonea segnaletica stradale in conformità con quanto previsto dal vigente Codice della Strada

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e rimane limitato esclusivamente ai giorni sopra indicati e viene trasmesso preventivamente a S.E. il Prefetto di Potenza.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

Che, il presente provvedimento :

- venga pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Marsicovetere e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché diffuso agli organi di stampa e dell'informazione;
- venga trasmesso a S.E. il prefetto di Potenza, al Comando Stazione Carabinieri di Marsicovetere, al Comando Polizia Locale.


Gli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione oppure ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on - line del Comune di Marsicovetere .

Dalla residenza Municipale, li 10/04/2020

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Ten. Michele PETRONE



IL SINDACO
Marco ZIPPARRI